



*Parco Regionale del Matese*



**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO  
DI ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI  
CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO  
REGIONALE DEL MATESE**

Approvato con Provvedimento Presidenziale n. 18 del 05/09/2013



# *Parco Regionale del Matese*



## ***Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale del Matese***

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento*
- Articolo 2 - Finalità e scopi*
- Articolo 3 - Divieti in periodi di caccia chiusa*
- Articolo 4 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti*
- Articolo 5 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti*
- Articolo 6 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura*
- Articolo 7 - Trasporto di armi da caccia – selecontrollori -*
- Articolo 8 - Autorizzazione al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia*
- Articolo 9 - Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici*
- Articolo 10- Esenti*
- Articolo 11- Vigilanza*
- Articolo 12- Sanzioni*
- Articolo 13- Rinvio – Efficacia del Regolamento*
- Allegato - Istanza di autorizzazione*



## *Parco Regionale del Matese*



### **“Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale del Matese”**

Vista la L 394/91;

Vista la L. n° 157/92 ss.mm.ii.

Vista la L.R. 33/93

#### ***Art. 1 – Oggetto del Regolamento***

L'Ente Parco Regionale del Matese, istituito ai sensi della L.R. Campania n. 33 del 1993, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all'interno dell'area protetta.

#### ***Art. 2 – Finalità e scopi***

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, per consentire l'introduzione e il trasporto, ad opera di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito dell'area naturale protetta.

#### ***Art. 3 - Divieti in periodi di caccia chiusa***

È fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco, al di fuori delle previsioni del presente regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.



## *Parco Regionale del Matese*



### **Art. 4 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti**

- 4.1** I residenti e /o i dimoranti, ovvero coloro che hanno l'arma/i legittimamente denunciata/e in un immobile ricadente nell'area protetta di un comune del Parco Regionale del Matese, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge ed in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è permessa, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al fine di raggiungere le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi ,scariche ed in custodia, o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, (come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), dal luogo di residenza o dimora, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Regionale del Matese.
- 4.2** La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto, limitatamente alla stagione venatoria di riferimento, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità. Pertanto gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello allegato.
- 4.3** Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 20,00 (euro venti/00).

### **Art. 5 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti.**

- 5.1** I non residenti e non dimoranti nell'area del Parco Regionale del Matese, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di cattura, in possesso



## *Parco Regionale del Matese*



di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al solo fine di raggiungere, per la via più breve, le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno del perimetro del Parco Regionale del Matese .

- 5.2** La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto, limitatamente alla stagione venatoria di riferimento, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità. Pertanto gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello allegato.
- 5.3** Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 40,00 (euro quaranta/00).

### **Art. 6 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura**

- 6.1** Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- 6.2** Per finalità sportive le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi.
- 6.3** È fatto divieto, a tutti i soggetti di cui all'articolo 6.2, per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e le località ove l'attività venatoria



## *Parco Regionale del Matese*



può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.

### **Art. 7 - Trasporto di armi da caccia - Selecontrollori**

Possono trasportare armi da caccia nell'intero territorio ricadente nel perimetro del Parco gli iscritti all'Albo degli operatori di prelievo selettivo faunistico (definiti selecontrollori) istituito dalla Provincia e dal Parco, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo nei giorni di calendario degli stessi, nelle località e secondo le modalità previste e stabilite dalle norme vigenti.

### **Art. 8 - Autorizzazione all'introduzione ed al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia.**

Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentito l'introduzione e il trasporto delle armi per attività sportive, ricreative e per la manutenzione delle stesse, lungo le strade statali, provinciali e comunali, per il raggiungimento della relativa destinazione seguendo il percorso più breve previa autorizzazione rilasciata dall'Ente secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

### **Art. 9 - Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici.**

**9.1** Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:

- a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
- b) i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
- c) gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale o altre specie individuate, tramite trappolamento con i mezzi di cattura



## *Parco Regionale del Matese*



indicati nei programmi e nei piani di prelievo approvati, limitatamente al numero e alle caratteristiche dei capi da prelevare definiti dal Parco.

- 9.2** Le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92 e dall'art. 5 della L.R. 33/93.

### **Art. 10 Esenti**

**10.1** Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- a) I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
- b) Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei Corpi di appartenenza;
- c) Gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria ( art. 57, 3° comma, C.P.P.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione;
- d) Gli addetti alla polizia Municipale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione;

**10.2** Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata.

### **Art. 11 – Vigilanza**

La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, in applicazione dell'art. 24 della L.R. n.33 del 1/9/1993, è affidata agli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate



## *Parco Regionale del Matese*



ambientali della Regione Campania, alle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.) assegnate all'Ente Parco, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapescas delle Amministrazioni Provinciali, al Corpo dei Carabinieri, agli Agenti di P.G., alle Forze di Polizia previste dall'Art. 57 del C.P.P., nonché alle apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 12 Sanzioni**

- 12.1** L'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 30 della L. 394/91, dalla L.R. 33/93 e dalle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/92.
- 12.2** Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del codice penale nonché di ogni altra legge vigente in materia.
- 12.3** Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme del presente Regolamento sono quelle stabilite dal "*Regolamento Sanzioni Amministrative dell'Ente Parco Regionale del Matese*" pubblicato sul BURC n. 04 del 27/01/2003 emanato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689.
- 12.4** I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale e per altre attività connesse.

### **Art. 13 Rinvio – Efficacia del Regolamento**

- 13.1** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge 689 del 1981 ss.mm.ii. ed altre normative





## *Parco Regionale del Matese*



vigenti, con particolare riferimento alla legislazione regionale della Campania.

- 13.2** Le norme dettate dal presente Regolamento entrano in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente del Provvedimento di approvazione dello stesso.
-



# Parco Regionale del Matese



Allegato: Istanza di autorizzazione

Al Parco Regionale del Matese  
Piazza della Vittoria n. 31  
81016 San Potito Sannitico  
(CASERTA)

**Istanza di autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco del Matese con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ ( )  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel./cell. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice Fisc. \_\_\_\_\_ volendo recarsi in \_\_\_\_\_

(esterna alla perimetrazione del Parco Regionale del Matese) per ivi esercitare l'attività venatoria e/o attività sportiva nella stagione 20\_\_\_/20\_\_\_ e dovendo, per motivi d'opportunità, attraversare l'Area del Parco del Matese

**CHIEDE**

l'autorizzazione temporanea al transito nell'area Parco, con le armi di seguito elencate:

Marca	Tipo	Matricola	Calibro

e altri mezzi di cattura al seguito.

All'uopo dichiara :

- di essere residente all'interno dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:
- a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. .... rilasciato da ..... il .....



## Parco Regionale del Matese



- b) copia del pagamento di € 20,00 effettuato o tramite bonifico bancario intestato all'Ente Parco regionale del Matese IBAN IT90W0514274940106571045074 con Causale "autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco del Matese con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive", o con rimessa diretta in contanti presso L'Ente Parco;
- c) Copia del documento di identità in corso di validità.

di non essere residente all'interno dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:

- a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. .... rilasciato da ..... il .....
- b) copia del pagamento di € 40,00 effettuato o tramite bonifico bancario intestato all'Ente Parco regionale del Matese IBAN IT 90 W 05142 74940 106571045074 Causale "autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco del Matese con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive", o con rimessa diretta in contanti presso L'Ente Parco;
- c) Copia del documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false,

### **dichiara**

sotto la propria responsabilità, che:

- le notizie fornite nella presente domanda sono veritiere.
- di non essere incorso in materia venatoria né in sanzioni amministrative né in sanzione penali di cui alle vigenti Leggi Regionali e Nazionali;
- di conoscere il regolamento, approvato da questo Ente Parco, con Provvedimento Presidenziale n° 18 del 05/09/2013

Data \_\_\_\_\_

In Fede  
\_\_\_\_\_

**Visto: si autorizza/non si autorizza**

**L'istruttore**